

CHIARIMENTI 2

- 6) Desidereremmo richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse assunte a tempo indeterminato dall'attuale affidatario.

RISPOSTA

Attualmente non sono presenti nessuna risorsa a tempo indeterminato

- 7) Articolo 5 del Disciplinare lett. A4 vorremmo sapere se, nel caso in cui un operatore intenda partecipare alla presente procedura per tutti e quattro i lotti, sia possibile presentare un'unica cauzione di valore cumulativo purché questa riporti l'indicazione specifica dei quattro lotti e dei corrispondenti quattro codici CIG.

RISPOSTA

Così come indicato nella risposta già pubblicata, devono essere prodotte polizze distinte per ogni lotto.

- 8) Per quanto riguarda la successiva lett. C, in merito alla formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di precisare se il moltiplicatore offerto debba essere espresso con due o con tre decimali, data la discrepanza con quanto poi riportato nel Modello allegato n° 2 – Scheda Offerta Economica.

RISPOSTA

Il moltiplicatore deve essere riportato fino alla terza cifra decimale rettificando l'art. 7 del Disciplinare di Gara.

- 9) Articolo 19 del Capitolato: riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso l'ASM. In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35. L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del C.C. Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più

volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa *ratio* giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che “...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

RISPOSTA

Si precisa che, alla luce della circolare n. 9 del 1 Agosto 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non deve essere prodotta, prima della stipula del contratto, nessuna polizza RCT, rettificando così l'art. 19 del Capitolato d'oneri.

- 10) Articolo 22 del Capitolato: stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante alla Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nell'art. 22 del Capitolato d'oneri.

- 11) Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione, qualora previsti.

RISPOSTA

Gli oneri di pubblicazioni sono quantificabili in € 1.966,35 mentre le spese contrattuali sono quelle previste dalla legge.

- 12) Sembra esserci una contraddizione tra quanto è indicato nel capitolato (relativamente a cosa è incluso nel moltiplicatore) e nel disciplinare in particolare relativamente al tema ferie ed ex fs. Debbono essere incluse nel moltiplicatore, o il moltiplicatore proposto lo andremo ad applicare sul costo orario inclusivo del costo dei ratei ferie ex festività?

RISPOSTA

Il moltiplicatore deve essere applicato sul costo orario complessivo inclusivo dei ratei ferie e festività regolarmente corrisposto al lavoratore.

- 13) In relazione all'art. 9 capitolato di gara segnaliamo cortesemente le seguenti osservazione: al di fuori del periodo di prova l'Agenzia potrà attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore, nel rispetto dell'art. 52 CCNL Agenzie per il lavoro.

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto dal capitolato di gara all'art. 9

- 14) In relazione all'art 10 capitolato di gara in relazione a “Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute” evidenziamo che il costo del lavoro non può

essere rimborsato dall'agenzia uscente e neanche l'utile, l'utilizzatore è garantito dalla cauzione definitiva chiediamo di stralciare l'articolo.

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto dal capitolato di gara all'art. 10 anche in considerazione della disposizione prevista: "potranno essere..."

- 15) In relazione all'art 17 capitolato di gara: in caso di ritardo di presa in servizio del lavoratore, riteniamo non si possa applicare una penale all'agenzia, ma attivare l'azione disciplinare verso il predetto.

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto dal capitolato di gara all'art. 17.

- 16) In relazione all'art 19 il personale somministrato è computato nell'organico dell'utilizzatore per quanto concerne la materia igiene e sicurezza (art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15) pertanto non è possibile ritenere esonerato l'utilizzatore per danni a questi occorsi. Per quanto concerne la polizza evidenziamo che i danni a terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15, e nel rispetto della Circolare Funzione Pubblica 9/2007 e AVCP Determina 100/2012 non è possibile far accendere polizze alle agenzie, pertanto chiediamo che l'ente tuttalpiù accetti quelle già acce dalle Agenzia, con i massimali e condizioni ivi previste.

RISPOSTA:

Si conferma quanto già indicato al precedente punto 10).

- 17) In relazione all'art 22 chiediamo di chiarire che si applicherà in caso di recesso ingiustificato e ricordiamo che in caso di recesso , non dipendendo dal lavoratore, è comunque previsto che lo stesso venga retribuito fino al termine del contratto (art 45 CCNL), pertanto chiediamo ed evidenziamo che l'utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15)

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto nell'art. 22 del Capitolato d'oneri e a quanto già indicato al precedente punto 11).

- 18) Per quanto concerne la procedura relativa al soccorso istruttorio prevista all'art. 6 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di eliminare il refuso relativo alla sanzione poiché la vigente versione dell'art. 83 Codice Appalti non consente più il pagamento della sanzione.

RISPOSTA:

Si rettifica l'art. 6 del Disciplinare di Gara in funzione dell'art. 83 del D.Lgs 50/2017.

- 19) Per quanto concerne la ripartizione dei punteggi Qualità-Prezzo – rispettivamente 60 e 40 punti – si chiede cortesemente di uniformare tale previsione all'art. 95, co. 10-bis del Codice Appalti che prevede l'attribuzione di 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo.

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto nell'art. 22 del Capitolato d'oneri e a quanto già indicato al precedente punto 11).

- 20) Si chiede cortese conferma che la base d'asta indicata sia semplicemente l'importo stimato

dell'affidamento e non vincolante quale importo minimo/massimo da tenere in considerazione ai fini della partecipazione alla gara.

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto nell'art. 4 del Disciplinare di Gara.

21) Si chiede cortesemente di dettagliare ogni tipo di "inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente capitolato" (cfr. art. 5 del Capitolato) in quanto il concorrente per poter formulare un'offerta sostenibile deve esaminare il rischio di penali che saranno inserite nel Contratto specifico.

RISPOSTA:

In caso di cessione del contratto da parte della società aggiudicataria, di cessazione dell'attività, di fallimento, e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
nei casi di gravi o reiterate inottemperanze in conformità a quanto previsto dalla L. 196/2003 e s.m.i

22) Si chiede di valutare se la dicitura "sub 3" presente all'art.22 del Capitolato relativo alle ipotesi di recesso sia un refuso e nel caso di eliminarla.

RISPOSTA:

E' un refuso e pertanto va eliminato.

23) Si chiede gentile conferma che in caso di partecipazione a tutti e 4 i lotti sarà sufficiente produrre un'unica Offerta Tecnica, indicando semplicemente sulla busta dell'Offerta Tecnica il numero dei lotti a cui si partecipa.

RISPOSTA:

Si conferma quanto già risposto nei chiarimenti 1, punto 2.

24) Si prende atto del numero massimo di pagine per la redazione del progetto tecnico (pari a 50). Si chiede se sussista la possibilità di accludere al predetto progetto tecnico allegati di particolare approfondimento e/o curriculum vitae delle risorse dedicate al servizio, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 50 pagine.

RISPOSTA:

Si conferma che il numero massimo di pagine è 50 inclusive di ogni documentazione e/o approfondimenti che l'operatore economico ritiene utile di inserire e/o allegare al progetto tecnico.

25) Nel Disciplinare di gara si fa riferimento al mod. 2 da rendere da parte dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ma tale Modello non è presente nella documentazione di gara e inoltre nel Modello 1 tali dichiarazioni sono rese dal firmatario per nome e conto di tali soggetti - **punti 6) a) e 6) a1)** come peraltro stabilito da diverse pronunce giurisprudenziali. Si chiede quindi di chiarire la/e modalità/e da utilizzare.

RISPOSTA:

Si chiarisce che il modello da compilare è "la domanda di partecipazione" Allegato 1 della documentazione di gara in quanto i soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 devono essere indicati in detta dichiarazione.

26) Art. 4 punto D: conferma che nel caso del conseguimento di un fatturato superiore a € 1.500.000,00 la Società possa naturalmente partecipare a tutti i lotti;

RISPOSTA:

Si ribadisce quanto indicato all'art. 4, lett. d) del disciplinare di gara.

27)- Art. 4 punto E: nel caso la società partecipante abbia iniziato la propria attività di somministrazione a favore di pubbliche amministrazioni e/o società pubbliche partecipate solamente nel 2016 chiediamo che tale limite non costituisca impedimento alla partecipazione alla gara visto peraltro che il fatturato globale conseguito dalla società nel triennio indicato è ben superiore e a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (affidabilità e capacità di far fronte agli impegni economici derivanti dall'aggiudicazione)

RISPOSTA:

Si ribadisce quanto indicato all'art. 4, lett. d) del disciplinare di gara ossia che il fatturato deve essere stato realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.